



PROPOSTA N°: 2746/23

NOME STRUTTURA PROPONENTE: AFFARI GENERALI E LEGALI

IL DIRIGENTE RESPONSABILE: Peraldo Donatella

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Perrella Claudia

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: Merchan Vanessa

DELIBERA N. 2531 DEL 27/10/2023

**OGGETTO: PRESA D'ATTO DEL REGOLAMENTO AZIENDALE PER LA STIPULA DI
CONVENZIONI ATTIVE E PASSIVE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI
SANITARIE E NON SANITARIE DELL'ASST SANTI PAOLO E CARLO**



IL DIRETTORE GENERALE

Preso atto della DGR n. XI/3540 del 7/9/2020 ad oggetto “Approvazione linee guida in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti dal SSL – (a seguito di parere della Commissione Consigliare);

Richiamata:

- la deliberazione n. 1065 del 24/04/2023 ad oggetto “Rettifica deliberazione n. 986 del 17/04/2023 avente oggetto: “Preso d’atto del Regolamento Aziendale per l’espletamento dell’attività in regime di libera professione”, con la quale tra l’altro è stato precisato che per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento si rinvia alla normativa e ai regolamenti in essere;
- la deliberazione n. 1822 del 24/07/2023 relativa all’integrazione del regolamento aziendale di cui alla delibera sopra indicata, con il tariffario delle prestazioni rese dal personale del comparto per l’attività di supporto diretto e indiretto alla libera professione svolta dal personale dirigente del ruolo sanitario;

Considerata la necessità di disciplinare la procedura per l’attivazione delle convenzioni attive e passive aventi ad oggetto prestazioni sanitarie e non, la gestione e le conseguenti responsabilità per il controllo delle attività e per le rendicontazioni di cui all’art. 115 e 117 del CCNL del 19.12.2019 dell’Area Sanità e l’art. 84 del CCNL 17.12.2020 Funzioni Locali;

Rilevato:

- che in data 22/05/2023 è stata trasmessa alla Direzione Strategica la proposta del Regolamento Aziendale per la stipula di convenzioni attive e passive aventi ad oggetto prestazioni sanitarie e non sanitarie predisposta dalla SC Affari Generali e Legali per relativo esame e parere;
- che, a seguito di scambio di corrispondenza con le strutture interessate, diretto a formalizzare i contenuti definitivi del Regolamento, con nota mail del 26/06/2023, la proposta del Regolamento Aziendale di che trattasi è stata trasmessa alle SC Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Relazioni Sindacali per l’inoltro alle OO.SS. della Dirigenza;
- che la S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane – Relazioni Sindacali, con nota mail del 27/07/2023, comunicava che il 27 giugno c.a. aveva trasmesso il testo in oggetto alle OO.SS. della Dirigenza e che non avendo ricevuto alcuna osservazione o lamentela, il testo risultava approvato;

Ritenuto, pertanto, di prendere atto del Regolamento Aziendale per la stipula di convenzioni attive e passive aventi ad oggetto prestazioni sanitarie e non sanitarie, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (AL01);

Dato atto che l’attuazione del Regolamento assunto con il presente provvedimento, è affidata al Direttore ad interim della S.C. Affari Generali e Legale e al Direttore della S.C. Area Accoglienza – CUP dell’ASST Santi Paolo e Carlo, ciascuno per gli adempimenti di rispettiva competenza;

Su proposta del Direttore ad interim S.C. Affari Generali e Legali che attesta la legittimità e la regolarità di formazione del presente provvedimento;

Acquisiti, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;

DELIBERA

Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente dal: Direttore Generale Matteo Stocco.



Per i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto del Regolamento Aziendale per la stipula di convenzioni attive e passive aventi ad oggetto prestazioni sanitarie e non sanitarie, allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale (AL01);
2. di stabilire che il regolamento entrerà in vigore dal 01.01.2024;
3. di dare atto che dal presente provvedimento non discendono oneri per l'Azienda;
4. di dare atto che l'attuazione del Regolamento assunto con il presente provvedimento, è affidata al Direttore ad interim della S.C. Affari Generali e Legale e al Direttore della S.C. Area Accoglienza – CUP dell'ASST Santi Paolo e Carlo, ciascuno per quanto di competenza;
5. di dare atto che il presente provvedimento deliberativo è immediatamente esecutivo, in quanto non soggetto a controllo di Giunta Regionale, e verrà pubblicato sul sito internet Aziendale, ai sensi dell'art. 17 comma 6 L. R. n. 33/2009 e ss.mm.ii.;



REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONVENZIONI ATTIVE E PASSIVE AVENTI AD OGGETTO PRESTAZIONI SANITARIE E NON SANITARIE.

ART 1- INTRODUZIONE

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale Santi Paolo e Carlo (di seguito denominata ASST), laddove non espressamente vietato, può stipulare con soggetti pubblici o privati accordi di collaborazione per disciplinare lo svolgimento di attività d'interesse comune e/o dirette a fornire o acquistare consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari, purché ne sia rispettato l'interesse pubblico e istituzionale e ne siano puntualmente individuati i fini, la durata, i rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

ART 2 -SCOPO

Il presente Regolamento ha l'obiettivo di disciplinare i processi che conducono alla stipula di tali accordi con soggetti pubblici o privati, definiti in maniera più specifica convenzioni, anche con riferimento a quelle previste dal Regolamento Aziendale per l'espletamento dell'Attività in regime di Libera Professione (A.L.P.I.) approvato con deliberazione n. 1065 del 24/04/2023, dando conto:

- dell'individuazione della struttura responsabile del relativo procedimento amministrativo come definita all'articolo 1;
- delle modalità di approvazione e sottoscrizione della convenzione;
- della loro valorizzazione economica;
- della individuazione di idonei strumenti di garanzia riguardanti la trasparenza, le politiche di prevenzione della corruzione, il trattamento dei dati personali e la sicurezza sui luoghi di lavoro, la qualità e la sicurezza dei servizi oggetto di convenzione.

ART. 3 - ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento è applicato alle tipologie di accordi previsti dall'art. 2 da cui sono escluse:



- le convenzioni relative all'ambito della ricerca e delle sperimentazioni cliniche seguite dalla S.C. Trial Clinici e Grant Office;
- le convenzioni con strutture private nell'ambito dell'accreditamento;
- le convenzioni relative a tirocini formativi curriculari e frequenza volontaria;
- le convenzioni relative ad attività di formazione;
- gli affidamenti di incarichi extra-istituzionali ex art. 53 D.Lgs n°165/2001 e ss.mm.ii;
- i contratti conclusi ai sensi del D.Lgs n° 36/2023 (Codice dei Contratti Pubblici);
- le convenzioni con associazioni di volontariato (Regolamento aziendale ASST)
- le convenzioni regolate a livello nazionale o regionale o per le quali sono previsti specifici schemi-tipo;
- le convenzioni relative all'esercizio dell'attività intramoenia allargata di cui all'art. 25 del Regolamento aziendale A.L.P.I.;

ART. 4 - AMBITO SOGGETTIVO DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento si applica a tutto il personale della dirigenza sanitaria, tecnica, professionale e amministrativa coinvolto nelle attività convenzionali, sia attive che passive, disciplinate col presente atto.

Lo svolgimento dell'attività in regime di convenzione è incompatibile con la contestuale fruizione di congedi e/o aspettative anche non retribuiti.

In particolare si rilevano:

Incompatibilità con:

- situazione di debito orario
- fruizione delle ore per motivi di studio per il comparto

Divieto nel periodo in cui il dipendente sia assente per:

- malattia
- infortunio
- congedo di maternità/paternità
- congedo parentale



- congedo per malattie del figlio
- congedo biennale per assistenza a soggetto con handicap
- permessi di cui all'art. 33 della legge 05/02/1992 n. 104 e ss.mm.ii.
- periodo allattamento
- congedo di cui all'art. 42 della L. 104/92.
- congedo ordinario

ART. 5 RIFERIMENTI NORMATIVI

A mero titolo riassuntivo e non esaustivo si richiamano di seguito le disposizioni vigenti in materia di ALPI.

Norme Nazionali

- D.P.R. 20.05.1987, n. 270, norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale;
- Legge 30.12.1991, n. 412, art.4, comma 7 Disposizioni in materia di finanza pubblica;
- D. Lgs. 30.12.1992, n. 502 e s.m.i. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art.1 della legge 23.10.1992, n.421;
- Legge 23.12.1994, n. 724, art. 3, commi 6 e 7 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Legge 23.12.1996, n. 662, art. 1, commi da 5 a 17 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica;
- Circolare 19.2.1997 n. 3/97 della Presidenza del Consiglio dei Ministri sulla Legge 3.12.1996, n.662;
- D.M. 28.02.1997;
- D.L. 20.08.1997, n. 175 Disposizioni urgenti in materia di attività libero professionale della dirigenza sanitaria del SSN, convertito con Legge 7.8.1997, n. 272;
- D.M. Sanità del 31.07.1997 Linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria della dirigenza sanitaria del SSN - pubblicato su G.U. n. 181 del 5.8.97;
- D.M. Sanità del 31.07.1997 Attività libero professionale ed incompatibilità del personale della dirigenza sanitaria del SSN pubblicato su G.U. n. 204 del 20.8.97;
- D.M. Sanità del 28.11.1997 Estensione della possibilità di esercizio di attività libero professionale agli psicologi che svolgono funzioni psicoterapeutiche G.U. n.45 del 24.02.98;
- D.M. Sanità del 03.08.1998 Proroga del termine di cui al comma 2, dell'art. 3, del decreto del Ministero della Sanità 31.07.1997, contenente le linee guida dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria; della dirigenza sanitaria del SSN - pubblicato su G.U. n. 186 del 11/08/1998
- Legge 23.12.1998, n. 448, art. 72 Misure di razionalizzazione della Finanza Pubblica
- D.P.R.19.17.1998, n. 458 Regolamento recante norme per l'esecuzione dell'accordo collettivo nazionale per la disciplina dei rapporti con i biologi, i chimici, e gli psicologi ambulatoriali;
- Circolare del Ministero delle Finanze del 25.03.99 n. 69/E Chiarimenti in merito alla disciplina dei compensi percepiti dai medici e altre figure professionali del SSN per lo svolgimento dell'attività intramurale. etc ;
- D.lgs. 19.06.99, n. 229 Norme per la razionalizzazione del SSN;
- Legge 23.12.1999, n. 488 Legge finanziaria del 2000;
- d.lgs. 21.12.99, n. 517, art.5 Disciplina dei rapporti fra SSN ed Università;
- D.G.R. 21.02.2000, n. 6/48413
- D.P.C.M. del 27.03.2000 Atto di Indirizzo e Coordinamento concernente l'attività Libero Professionale intramuraria da parte della dirigenza sanitaria del SSN;
- D.P.R, 28.07.2000, n. 271
- D.lvo 28.07.2000, n. 254 Disposizioni correttive ed integrative del D.lgs.229/99 per il potenziamento delle strutture per l'attività libero professionale dai dirigenti sanitari;
- Legge 26.05.2004, n. 138 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 29 marzo 2004 n. 81, recanti interventi



urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica;

- Decreto-legge 4.7.2006, n. 223 Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale;
- Legge 3 agosto 2007, n. 120 Disposizioni in materia di attività libero professionale intramuraria e altre norme in materia sanitaria;
- D.L. 7 ottobre 2008, n. 154, coordinato con legge di conversione 4 dicembre 2008, n. 189 Disposizioni urgenti per il contenimento della spesa sanitaria e in materia di Regolazioni contabili con le autonomie locali;
- D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, coordinato con legge di conversione 24 febbraio 2010, n. 25 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative;
- Accordo 18 novembre 2010, Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano
- Accordo, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano concernente l'attività libero professionale dei dirigenti medici, sanitari e veterinari del Servizio sanitario nazionale (Rep. Atti n. 198/CRS). [pubblicato G.U. n. 6 del 10.01.2011].
- D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, coordinato con legge di conversione n. 10/2011 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie (Gazzetta Ufficiale del 29 dicembre 2010)
- D.P.C.M. 25.3.2011 Ulteriore proroga di termini relativi a Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
- D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, coordinato con legge di conversione n. 14/2012 Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative. (G.U. del 29 dicembre 2011);
- D.L. 28 giugno 2012, n. 89, coordinato con legge di conversione n. 132/2012. Proroga di termini in materia sanitaria;
- D.L. 13 settembre 2012, n. 158, coordinato con legge di conversione n. 189/2012, Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute;
- D. M. Sanità 21 febbraio 2013 Modalità tecniche per la realizzazione della infrastruttura di rete per il Supporto dell'organizzazione dell'attività libero professionale intramuraria, ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera a- bis) della legge 3 agosto 2007, n. 120 e ss.mm. ii

Norme Regionali

- Circolare Regionale n. 22/SAN del 8.5.1995 Direttive in ordine all'esercizio dell'attività libero professionale all'interno delle strutture del SSN;
- D.G.R. 09.02.2001, n. 7/3373 Approvazione di linee guida per l'attività libero professionale;
- D.G.R. Regione Lombardia del 05.04.2006, n. 2306 e n. 2307 Linee Guida regionali per la libera professione intramuraria;
- Circolare Regione Lombardia 8, 3.2008 Linee guida regionali per la libera professione intramuraria;
- D.G.R. VII/005162 del 25 luglio 2007 Determinazioni in ordine all'esercizio dell'attività libero professionale intramuraria;
- L.R. n. 31 del 11.07.1997 Norme per il riordino del servizio sanitario regionale e sua integrazione con le attività dei servizi sociali (GU 3a Serie Speciale – Regioni n. 47 del 29-1-1997)
- L.R. n. 33 del 30.12.2009 Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità (BURL n. 52, 3° suppl. ord. del 31 dicembre 2009)
- DGR 3540 del 7/9/2020 Approvazione LINEE-GUIDA-ALPI-25.11.2019 in materia di attività libero professionali intramuraria dei dirigenti medici, veterinari e della dirigenza sanitaria dipendenti del SSL.

Contratti

- CCNL di lavoro dell'area sanità – Dirigenza Triennio 2016-2018
- CCNL relativo al personale del comparto sanità triennio 2016 – 2018
- Il CCNL Funzioni Locali Sanità sottoscritto in data 17/12/2020 nonché le eventuali disposizioni della previgente discipline contrattuale non abrogate

Aziendale

- Regolamento Aziendale per l'espletamento dell'attività in regime di libera professione approvato con deliberazione n. 1065 del 24.04.2023;

**ART. 6 STRUTTURA RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

La Struttura responsabile del procedimento di stipula degli atti convenzionali, ai sensi dell'art. 4 della Legge n. 241/90, è la S.C. Affari Generali e Legali.

CAPO I – CONVENZIONI ATTIVE**ART. 7 TIPOLOGIA DI CONVENZIONI ATTIVE E CARATTERISTICHE GENERALI**

Per convenzione attiva s'intende l'atto giuridico sottoscritto dalle parti contraenti che disciplina lo svolgimento di un'attività richiesta all'ASST da soggetti terzi e in cui ne sono definite le condizioni economiche e le modalità di erogazione.

Le convenzioni attive oggetto del presente regolamento riguardano la fornitura di prestazioni sanitarie e non, da svolgere a favore di utenti singoli, di altre Aziende del S.S.N. e/o del S.S.R. o di Strutture sanitarie private non accreditate, anche solo parzialmente, con il SSN/SSR, in ottemperanza alla normativa generale sulle incompatibilità di cui all'art. 4, comma 7, della legge 412/91.

7.1 Convenzioni attive stipulate per attività di consulenza/consulto:

Si tratta di convenzioni che hanno per oggetto attività di consulenza svolte da dipendenti dell'ASST, e si distinguono in base al terzo richiedente e secondo i seguenti casi e modalità [Linee Guida regionali, art. 4.4, ; CCNL Area Sanità del 19/12/2019, art. 115, co. 1 lett. d) e art. 117, co. 2; art. 27.2 del Regolamento A.L.P.I aziendale, CCNL Area Funzioni Locali del 17.12.2020, art. 84, co. 2] a seconda che le attività si svolgano:

- a)** presso altra azienda o ente del comparto: in questo caso la convenzione tra le parti (istituzioni interessate) deve prevedere:
- l'indicazione delle prestazioni da espletare;
 - i limiti di orario dell'impegno, comprensivi anche dei tempi di raggiungimento delle sedi di espletamento delle prestazioni, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del corrispettivo dovuto all'Azienda e le modalità di svolgimento della consulenza;
 - la durata delle prestazioni;



- il corrispettivo.

Al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);

Limitatamente alle specialità carenti quali Anestesia e Rianimazione, Medicina d'Urgenza e Psichiatria, la tariffa oraria, comprensiva delle trattenute per costi non superiore al 15% ed alla trattenuta del 5% della legge Balduzzi (da applicarsi al netto della quota massima del 15%), non può superare di norma l'importo di €. 100,00 oltre al rimborso delle spese qualora dovute [DGR Regione Lombardia n. XI/7013 del 26/09/2022].

Al dirigente PTA che ha reso la prestazione è attribuito il 95% (art. 84, c. 3, del CCNL Area Funzioni Locali) della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta per quota Azienda (5%).

Qualora le prestazioni vengano svolte presso la sede dell'Azienda, i corrispettivi incassati dall'Azienda vengono ripartiti prevedendo una trattenuta ulteriore per spese gestionali aziendali.

- b)** presso istituzioni pubbliche non sanitarie o istituzioni socio-sanitarie senza scopo di lucro; in questo caso la convenzione tra le parti deve riportare l'attestazione che l'attività non è in contrasto con le finalità e i compiti istituzionali del S.S.N. e deve prevedere:
- la durata;
 - l'indicazione delle prestazioni da espletare e la natura delle stesse, che non possono configurare un rapporto di lavoro subordinato e devono essere a carattere occasionale;
 - i limiti di orario dell'impegno, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
 - l'entità del corrispettivo dovuto all'Azienda;
 - le motivazioni e i fini della consulenza, allo scopo di accertarne la compatibilità con l'attività istituzionale.



Al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);

Al dirigente PTA che ha reso la prestazione è attribuito il 95% (art. 84, c. 3, del CCNL Area Funzioni Locali) della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta per quota Azienda (5%).

Qualora le prestazioni vengano svolte presso la sede dell'Azienda, i corrispettivi incassati dall'Azienda vengono ripartiti prevedendo una trattenuta ulteriore per spese gestionali aziendali

Sono ritenute occasionali anche le prestazioni la cui durata non supera 280 ore nell'arco dello stesso anno civile [D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni in L. 21.06.2017 n. 9]

7.2 Convenzioni attive stipulate per attività professionali da svolgersi all'esterno dell'Azienda, richieste da singoli utenti:

Si tratta di convenzioni stipulate per prestazioni professionali che si svolgono presso altra azienda o ente del Servizio Sanitario Nazionale/Regionale o strutture sanitarie private non accreditate con il SSN/SSR, neanche parzialmente, e comunque ad esclusione degli studi medici privati, per attività professionale richiesta a pagamento da singoli utenti e svolta individualmente o in equipe [Linee Guida regionali, art. 4.3; CCNL Area Sanità del 19/12/2019, art. 115, co. 1 lett. c) e art. 117, co. 6; art. 27.1 del Regolamento A.L.P.I aziendale; Nota D.G. Welfare Regione Lombardia G1.2022.0042440 del 19.10.2022]

Le predette attività sono consentite solo se a carattere occasionale e se preventivamente autorizzate dall'Azienda con le modalità stabilite dalla convenzione, che deve prevedere:

- i limiti di orario dell'impegno, tenuto conto delle altre attività istituzionali svolte;
- le modalità di riscossione e di attribuzione dei compensi;
- l'entità del corrispettivo dovuto all'Azienda;

Al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);



Sono ritenute occasionali anche le prestazioni la cui durata non supera 280 ore nell'arco dello stesso anno civile [D.L. 24.04.2017, n. 50, convertito con modificazioni in L. 21.06.2017 n. 96]

Rientrano in tale fattispecie a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Le prestazioni sanitarie svolte in cliniche private non convenzionate
- Le prestazioni sanitarie rese presso altre strutture a titolo di *second opinion*
- La richiesta di partecipare a interventi o procedure diagnostiche presso altre strutture

7.3 Convenzioni attive per attività professionali da svolgersi all'esterno dell'Azienda, richieste da soggetti terzi (singoli, associati, aziende, enti) ovvero con le strutture private sanitarie non accreditate con il SSN/SSR, neanche parzialmente, e comunque con esclusione degli studi medici privati [Linee Guida regionali, art. 4.4; CCNL Area Sanità del 19/12/2019, e art. 117, co. 7 e 8; Nota D.G. Welfare Regione Lombardia G1.2022.0042440 del 19.10.2022].

La convenzione deve riportare l'attestazione delle parti che l'attività non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e deve prevedere:

- l'indicazione delle prestazioni da espletare, che non possono configurare un rapporto di lavoro subordinato;
- i limiti di orario dell'impegno, comprensivi anche degli eventuali tempi di raggiungimento delle sedi di espletamento delle prestazioni, compatibili con l'articolazione dell'orario di lavoro;
- l'entità del corrispettivo dovuto dal terzo all'Azienda, stabilito da quest'ultima d'intesa con i dirigenti coinvolti, e l'eventuale rimborso spese per raggiungere la sede di espletamento delle prestazioni;
- che l'attività in convenzione venga svolta nel rispetto del principio della fungibilità e della rotazione del personale che eroga le prestazioni;

Al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione, il compenso è attribuito come segue:



- -per l'attività prestata, al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);

Rientrano in tale tipologia ad esempio le prestazioni rese ad altra azienda del SSN/SSR o di altra struttura sanitaria privata non accreditata da dirigenti dell'Azienda che, a rotazione ed in funzione delle esigenze di reparto, vanno a prestare la propria opera non a titolo nominale ma in nome e per conto dell'Azienda.

7.4 Convenzioni attive per l'espletamento dell'attività libero professionale degli specialisti in Medicina del lavoro o di Medico competente [D.Lgs. 81/2008; Linee Guida regionali, art. 4.4; CCNL Area Sanità del 19/12/2019, art. 115, co. 1, lett. d) e comma 4 e art. 118; art. 27.2 del Regolamento Aziendale ALPI].

Essa viene svolta dai dirigenti medici autorizzati presso le sedi delle aziende dei datori di lavoro richiedenti e quindi all'esterno della struttura dell'Azienda. Per gli adempimenti della normativa sopra richiamata e secondo la fattispecie sopra evidenziata, i dirigenti medici autorizzati possono avvalersi della collaborazione anche di altri specialisti dell'Azienda a rapporto di lavoro esclusivo quali appartenenti alle discipline ad esempio del Laboratorio di Analisi, di Otorinolaringoiatria, di Oftalmologia, la cui collaborazione deve essere comunque previamente autorizzata.

Per l'attività prestata, al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);

7.5 Convenzioni per l'espletamento di attività libero professionale di sorveglianza fisica della radioprotezione per mezzo di esperti di radioprotezione e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori radioesposti per mezzo del medico autorizzato (nell'ambito delle attività previste dagli artt. 128 e 134 del D. Lgs. n. 101/2020 [art. 27.2 del Regolamento Aziendale ALPI].



Per l'attività prestata, al dirigente e/o all'equipe dell'Area Sanità che ha reso la prestazione è attribuito il 95% della tariffa applicata, al netto dei costi e oneri fiscali e della trattenuta stabilita dalla legge Balduzzi (5%);

ART. 8 - MODALITA' DI ATTIVAZIONE ED APPROVAZIONE

La stipula di una convenzione attiva viene proposta da un soggetto esterno, pubblico o privato, con richiesta scritta, a firma del legale rappresentante o di procuratore speciale con poteri di rappresentanza e firma (allegando in tal caso certificato di iscrizione alla CCIA dal quale si evincano i suddetti poteri), indirizzata alla S.C. Affari Generali e Legali, riportante le seguenti dichiarazioni, rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445:

- Natura giuridica dell'Ente richiedente, specificando la situazione in ordine all'accreditamento e all'eventuale contrattualizzazione col SSR;
- autorizzazione sanitaria rilasciata dall'ente competente per lo svolgimento dell'attività sanitaria richiesta;
- Sede legale e/o sede operativa in cui verranno rese le prestazioni;
- Tipologia e quantificazione delle attività richieste;
- Proposta delle tariffe da applicare;
- Eventuali utilizzo/esposizione radiazioni ionizzanti durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, indicando, in caso affermativo, il nominativo dell'Esperto di Radioprotezione;
- Indirizzo e recapiti PEC, e-mail, telefonici;

Le restanti dichiarazioni previste dalla modulistica allegata (all. 1)

Il Protocollo Generale assegna la nota di richiesta alla S.C. Affari Generali e Legali per il successivo percorso di stipula della convenzione attiva, che prevede le seguenti fasi:

- a) predisposizione del testo di convenzione da parte della SC Affari Generali e Legali;
- b) inoltro dell'Allegato 2 al Direttore della Struttura Clinica Aziendale interessata, per la valutazione di fattibilità e sostenibilità della proposta e, in caso di parere favorevole, al Direttore di Dipartimento ed alla Direzione Medica del Presidio di competenza, unitamente alla bozza della convenzione, affinché, previa valutazione circa l'opportunità e/o la convenienza della stipula del rapporto convenzionale, esprimano parere entro 10 gg



lavorativi dalla richiesta.

Il Direttore della Struttura Clinica aziendale coinvolta, nel rilasciare il parere favorevole, attesta che l'attività in convenzione non è in contrasto con le finalità ed i compiti istituzionali del Servizio Sanitario Nazionale e che, comunque, fa salvi gli impegni istituzionali. Inoltre lo stesso è tenuto a comunicare alla S.C. Affari Generali e Legali ed alla S.C. Area Accoglienza CUP i nominativi dei dirigenti medici/sanitari che svolgeranno l'attività in convenzione sulla base di coloro che si siano resi disponibili e nel rispetto del principio della fungibilità e rotazione del personale, compatibilmente con le esigenze di servizio, senza precludere il soddisfacimento in via prioritaria delle necessità istituzionali, nonché senza aggravio delle liste di attesa e garantendo i volumi prestazionali aziendali.

In caso di stipula di convenzione con struttura sanitaria privata non accreditata, neanche parzialmente, con SSN/SSR o con terzi enti privati, verranno acquisiti dalla S.C. Affari Generali e Legali, agli atti del relativo iter istruttorio, le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovranno essere rese dai dirigenti medici e sanitari che si siano resi disponibili a svolgere l'attività in convenzione, nonché dai Direttori delle Strutture cliniche Complesse/Semplici coinvolte, dai Direttori Medici del competente Presidio Ospedaliero e, comunque, da chi partecipa al procedimento istruttorio.

- c) inoltro della proposta del testo di convenzione all'esperto di radioprotezione, qualora le prestazioni comportino il rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti;
- d) l'invio della proposta di convenzione all'altra parte contraente per la negoziazione;
- e) predisposizione della deliberazione a firma del Direttore Generale;
- f) inoltro della convenzione all'altro contraente per la sottoscrizione e l'assolvimento dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione.
- g) sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore Generale dell'ASST;
- h) inoltro del testo di convenzione definitivo, sottoscritto dalle parti, alla contraente e al Direttore S.S/S.C. affinché vi dia esecuzione.

Le convenzioni con enti pubblici devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di nullità.



In considerazione del fatto che il rapporto convenzionale intercorre esclusivamente tra l'Azienda e il terzo richiedente, quest'ultimo, qualora l'attività in convenzione si svolga presso lo stesso, non può dare pubblicità ai nominativi dei dirigenti medici/sanitari autorizzati dall'Azienda all'espletamento dell'attività in convenzione ma solo pubblicità all'ASST Santi Paolo e Carlo.

ART. 9 — DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE NELLA STIPULA DELLE CONVENZIONI ATTIVE

Le convenzioni attive, concluse per l'erogazione a terzi di prestazioni professionali, consulenziali o, più in generale, collaborazioni nel campo di interesse dei contraenti, sono concluse a titolo oneroso con soggetti pubblici o privati, in base alle tariffe/corrispettivi negoziate tra l'Azienda e l'ente terzo esterno, sentite anche le Strutture aziendali coinvolte.

La percentuale del compenso delle attività in convenzione è quella riportata all'art. 7 precedente.

I corrispettivi delle convenzioni attive sono composti dal compenso/onorario del professionista (incluso 5% Balduzzi) e dalle percentuali previste per il Fondo Comune del supporto indiretto del personale Comparto 5%, per il Fondo di perequazione 5%, per il Fondo incentivi dei dirigenti PTA 1,5%, quota per oneri fiscali aziendali 8,5% e quota per spese gestionali aziendali 5%.

La convenzione attiva deve riportare il corrispettivo delle consulenze/singole prestazioni, di cui viene evidenziato l'importo spettante al professionista che effettuerà le prestazioni (al lordo del 5% Balduzzi).

Qualora le prestazioni di cui agli articoli 7.3, 7.4 e 7.5 del presente Regolamento vengano svolte presso la sede dell'Azienda, la tariffa/corrispettivo, oltre alle voci sopraindicate, dovrà comprendere l'importo per il rimborso dei costi di produzione nonché dei compensi per il personale del Comparto che presta il supporto diretto in analogia dei corrispondenti gruppi di prestazioni ambulatoriali

Successivamente la S.C. Area Spedalità CUP provvede alla contabilizzazione degli emolumenti spettanti ai Professionisti.

Gli emolumenti da erogare agli aventi diritto vengono comunicati direttamente alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che provvede ad ogni dovuta comunicazione

**ART. 10 - ADEMPIMENTI DELLA STRUTTURA CONVENZIONATA**

La Struttura Convenzionata provvederà in proprio alla riscossione delle tariffe e, con cadenza mensile (di norma entro il decimo giorno del mese successivo) dovrà comunicare, tramite PEC aziendale, alla S.C. Area Accoglienza CUP - esclusivamente mediante l'allegato "Riepilogo accessi" (Allegato 3) - l'elenco analitico (nominativo paziente, prestazione, importo) delle prestazioni erogate con l'effettivo orario di presenza presso la Struttura (data, orario di entrata e di uscita) dello specialista.

Detto documento dovrà essere controfirmato dal legale rappresentante della Struttura e dallo specialista che, sotto la propria responsabilità, dichiarano che le prestazioni riportate corrispondono a quelle effettuate.

Fatturazione

La S.C. Area Accoglienza CUP, sulla base del "Riepilogo accessi" di cui all'articolo precedente, effettuati i controlli, definisce l'importo corrispondente alle prestazioni effettuate secondo le tariffe previste dalla convenzione, comunicandolo alla S.C. Bilanci, Programmazione Finanziaria e Contabilità e Rendicontazione che provvede ad emettere fattura elettronica nei confronti della struttura convenzionata.

Il pagamento dovrà essere effettuato dalla Struttura, entro la scadenza indicata sulla fattura stessa, e il mancato rispetto dei termini sopraindicati comporta l'applicazione degli interessi moratori oltre alla richiesta di rimborso dei costi sostenuti per il recupero delle somme non tempestivamente corrisposte ai sensi di quanto stabilito dal decreto legislativo 231/2002 fatta salva la facoltà di recesso anticipato dalla convenzione con preavviso di 30 giorni.

I proventi dell'attività in convenzione, previo accertamento degli avvenuti introiti, vengono liquidati agli aventi diritto unicamente a seguito di loro incasso.

L'erogazione degli emolumenti avviene attraverso il loro accredito mediante la retribuzione spettante al dipendente, di norma entro il secondo mese successivo a quello in cui la struttura convenzionata ha provveduto al pagamento della fattura.

Ai predetti emolumenti verranno applicate le trattenute previste ai sensi di legge.



La S.C. Area accoglienza CUP provvede alla contabilizzazione degli emolumenti spettanti ai Professionisti. Gli emolumenti da erogare agli aventi diritto vengono comunicati direttamente alla S.C. Gestione e Sviluppo delle Risorse Umane che provvede ad ogni dovuta comunicazione.

Qualora il credito non venga recuperato, o venga recuperato solo parzialmente, al dipendente interessato non sarà dovuto alcunché, o sarà dovuto quanto residuerà, previa trattenuta delle spese sostenute dall'Azienda.

Qualora le prestazioni in convenzioni attive vengano erogate dai professionisti coinvolti in orario di lavoro, agli stessi non spettano compensi aggiuntivi, trovando remunerazione nel rapporto di lavoro con l'ASST.

Non è ammessa l'attività professionale resa a terzi al di fuori del periodo di validità della convenzione. Tale attività non verrà né fatturata né pagata

ART. 11 - COPERTURA DEI RISCHI PER RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E INFORTUNI

Quando le attività oggetto di convenzione siano rese in orario di lavoro, al personale in esse impegnato viene garantita piena copertura dal punto di vista assicurativo, anche per prestazioni eventualmente svolte fuori dai locali aziendali, sia per quanto attiene agli infortuni e alle malattie professionali, che per quanto attiene alla responsabilità civile verso terzi, salvi i casi di dolo e colpa grave.

Quando le attività sono rese fuori orario di lavoro presso la controparte contraente, al proprio personale in esse impegnato l'ASST garantisce copertura assicurativa RCT per sinistri provocati a terzi in relazione all'attività prevista dalla convenzione, salvi i casi di dolo e colpa grave.

La controparte contraente, titolare dell'attività in convenzione, risponde civilmente nei confronti degli utenti per eventuali danni subiti nel corso dell'attività erogata. Ai sensi dell'art. 2043 C.C., la controparte garantisce idonea copertura RCT per sinistri provocati a persone o cose causati dal cattivo funzionamento delle apparecchiature, sanificazione degli ambienti, rischi da materiale utilizzato e/o dal personale di supporto.



Il professionista deve essere dotato di idonea assicurazione a copertura degli infortuni e delle malattie professionali con premio a carico proprio o del contraente, quale beneficiario della prestazione.

Le prestazioni effettuate in assenza di convenzione non sono coperte dalla assicurazione dell'azienda e ne risponde direttamente il professionista con la propria assicurazione.

ART. 12 - RADIOPROTEZIONE E SORVEGLIANZA MEDICA

Se l'attività oggetto della presente convenzione non comporta l'utilizzo di radiazioni ionizzanti da parte del lavoratore, nessun atto è dovuto in relazione al D.Lgs. n.101/2020.

Qualora l'attività, oggetto della presente convenzione, preveda l'impiego di radiazioni ionizzanti ed i professionisti coinvolti nell'attività siano classificati come esposti alle radiazioni ionizzanti ai sensi del D.Lgs. n.101/2020 per le competenze del Datore di Lavoro previste dalla normativa in materia, gli Esperti di Radioprotezione sono responsabili della corretta e puntuale esecuzione di quanto previsto dalle normative vigenti in materia, secondo modalità da trattare anche direttamente.

Per consentire gli adempimenti di sorveglianza fisica, i datori di lavoro assicurano, preventivamente, adeguati contatti tra i rispettivi Esperti di Radioprotezione e Medici Autorizzati, raccogliendo le informazioni necessarie prima dell'inizio dell'attività.

Nel caso in cui il lavoratore risultasse classificato come lavoratore esposto presso l'ASST, gli esercenti delle zone classificate si impegna a fornire la sorveglianza dosimetrica e di conseguenza, nel caso di lavoratori classificati di Cat. A, a trascrivere le valutazioni dosimetriche sul relativo libretto di radioprotezione mentre, nel caso di lavoratori classificati di Cat. B, a trasmettere all'Esperto di Radioprotezione dell'ASST i dati dosimetrici del lavoratore con la periodicità delle letture dei dosimetri personali.

Nello specifico:

1. I Datori di lavoro provvedono ad istituire, ciascuno per i propri lavoratori esterni classificati come esposti di categoria A, il Libretto personale di radioprotezione ai sensi dell'art. 112, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 101/20.



2. Gli esercenti le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvedono a fornire agli stessi i dosimetri individuali necessari alla corretta valutazione della dose in funzione dell'entità del rischio.
3. Gli esercenti le zone classificate in cui opereranno i lavoratori esterni provvedono a fornire agli stessi i DPI previsti, così come riportato nell'addendum di radioprotezione.
4. Gli Esperti di Radioprotezione concordano quale vincolo di dose sia da adottarsi in relazione alle attività da svolgere nell'ambito di questa convenzione.
5. Il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esterni che svolgeranno le attività previste dalla convenzione siano informati e formati in materia di radioprotezione. Prima dell'inizio dell'attività, i datori di lavoro o i loro delegati si impegnano a fornire agli esercenti la data dell'ultimo corso di radioprotezione frequentato.
6. Gli esercenti o i loro delegati provvedono a garantire le informazioni e la formazione specifica in relazione alle attività da svolgere nella zona classificata ove la prestazione va effettuata. A tal proposito, gli esercenti forniscono ai datori di lavoro copia delle norme interne di protezione e sicurezza di interesse. I datori di lavoro si impegnano a fornire dette norme ai propri lavoratori interessati dalla convenzione.
7. Prima dell'inizio dell'attività, i datori di lavoro o i loro delegati si impegnano a comunicare agli esercenti la classificazione di ciascun lavoratore esterno e il periodo di validità dell'idoneità all'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

ART. 13 - REQUISITI QUALITA' E SICUREZZA

Le attività oggetto di convenzione devono rispondere agli standard di qualità e sicurezza previsti dalla normativa di Autorizzazione a Accreditamento. In modo particolare per le attività a carattere sanitario, è inoltre necessaria una corretta applicazione delle Raccomandazioni Ministeriali e Pratiche per la Sicurezza applicabili e, dove si ritenga necessario garantirne la presenza, di protocolli di buona pratica clinica, rispondenti a quanto previsto dalla L.24/2017 "Gelli/Bianco". In ogni modo ogni Convenzione, anche in termini di attribuzione delle responsabilità, deve rispondere alla normativa vigente ed ai riferimenti tecnici di professionalità deducibili dalle



applicazioni proprie alle singole Discipline, ai fini della corretta attribuzione della Responsabilità in caso di contenzioso.

ART. 14 - PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

In ogni atto convenzionale è inserita la regolamentazione sulla protezione dei dati personali, che dettaglia i rispettivi compiti dei soggetti coinvolti nelle attività, eventualmente specificando prescrizioni e cautele per garantire un loro corretto trattamento.

La qualificazione, nell'atto convenzionale, dei soggetti che trattano dati personali, soddisfa gli obblighi di individuazione di cui agli artt. 28-30 del D.Lgs.n. 196/2003, GDPR 679/2016.

ART. 15 - RINNOVI

I rapporti convenzionali scaduti sono oggetto di rivalutazione e verifica: pertanto non è previsto il tacito rinnovo ed il personale aziendale non può effettuare prestazioni a fronte di accordi di rinnovo non formalizzati.

L'eventuale prosecuzione dell'attività in assenza di convenzione s'intende svolta sotto la responsabilità personale e diretta del professionista, comporta il non riconoscimento delle somme pattuite a suo favore e la non copertura assicurativa aziendale.

Le somme eventualmente introitate saranno versate – in analogia con quanto previsto dall'art. 53, comma 7, del D.Lgs. 165/2001 – nel corrispondente conto economico del bilancio d'esercizio, ad incremento del fondo produttività o di fondi equivalenti, ferma restando la valutazione in ordine alla responsabilità disciplinari derivanti da tali comportamenti.

La struttura convenzionata, qualora interessata al rinnovo, è tenuta all'invio della richiesta entro 60 giorni dalla scadenza. Qualora ciò non avvenisse, la prosecuzione del rapporto avrà decorrenza dalla data di perfezionamento dell'iter di approvazione di cui sopra.

Entro detto termine la SC Affari generali e legali avrà cura di segnalare l'imminente scadenza all'ente convenzionato e per conoscenza al Direttore della struttura interessata interna.

**ART. 16 - ASPETTI ETICI, COMPORTAMENTALI E DISCIPLINARI**

Tutto il personale interessato allo svolgimento dell'attività in Libera Professione e Solvenza è chiamato al rispetto del codice deontologico, del Codice di Comportamento Aziendale, del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e dei Codici disciplinari aziendali.

Al di fuori di mere irregolarità formali che potranno motivare un invito dell'Ufficio L.P. al professionista perché adegui i propri comportamenti, laddove il fatto assuma possibile rilievo ai sensi e per gli effetti dei Codici sopra citati, detto Ufficio ne darà formale segnalazione al Direttore Sanitario affinché possano essere attivati i procedimenti del caso.

Resta fatto salvo ogni altro provvedimento che la normativa di settore abbia espressamente a prevedere per le violazioni della stessa.

CAPO II – CONVENZIONI PASSIVE**ART. 17 OGGETTO**

Le convenzioni passive di cui al presente regolamento riguardano l'acquisto di servizi/consulenze/prestazioni/collaborazioni a carattere sanitario o non sanitario da altre aziende sanitarie pubbliche, da aziende sanitarie private – accreditate o non accreditate – o da altre amministrazioni pubbliche.

Gli acquisti di beni e servizi da società private e/o commerciali o da soggetti del terzo Settore non sono soggetti alla presente regolamentazione in quanto rientrano nelle procedure disciplinate dal Codice degli Appalti come indicato all'art. 3.

ART. 18 PROCEDURE PER LA RICHIESTA

Le fasi per addivenire alla stipulazione di convenzione passiva sono:

- a) La procedura è attivata dal Direttore della Struttura che necessita della prestazione/servizio, mediante compilazione dell'allegato 4 in cui sono specificati il fabbisogno, l'entità della spesa, le motivazioni e indicate le strutture in grado di effettuare la fornitura (almeno tre). Qualora venga direttamente individuata e proposta una sola controparte con la quale stipulare convenzione, dovranno essere specificate le motivazioni a supporto della scelta.



Tali motivazioni – se condivise – saranno riportate nel provvedimento di approvazione della convenzione.

- b) Detto allegato completo dei pareri del Direttore di Dipartimento (ove previsto) e del Direttore della S.C. Direzione Medica di Presidio SC/SP dovrà essere inoltrato alla S.C. Affari Generali e Legali alla mail affarigenerali@asst-santipaolocarlo.it
- c) la S.C. Affari Generali e Legali **predisporre nota a firma del Direttore Generale** con la quale si chiede alla/alle strutture individuate nell'allegato, la disponibilità all'effettuazione della prestazione/servizio e le condizioni operative ed economiche offerte.

In caso di pluralità di strutture, la scelta della controparte avviene mediante procedura comparativa che tiene conto sia degli aspetti economici che di quelli clinici ed organizzativi. Tali valutazioni sono operate dal Direttore della Struttura Complessa, dal Direttore del Dipartimento interessato e dal Direttore della Direzione Medica di Presidio e riportate in specifico verbale che individua il contraente.

In caso di stipula di convenzione con struttura sanitaria privata non accreditata, neanche parzialmente, con SSN/SSR, o con terzi enti privati, verranno acquisti dalla S.C. Affari Generali e Legali, agli atti del relativo iter istruttorio, le dichiarazioni di mancanza di conflitto di interesse, anche potenziale, che dovranno essere rese da tutti i soggetti che partecipano alla fase procedimentale e istruttoria.

- d) Definiti gli accordi, acquisito il testo di convenzione predisposto dalla controparte, verificata la disponibilità del budget a copertura dei costi, acquisito il parere definitivo della DMP e del Direttore struttura richiedente sul testo, la S.C. Affari Generali e Legali predispone il relativo provvedimento deliberativo, designando contestualmente il Responsabile dell'esecuzione, identificato, di norma, nel Direttore della Struttura che ha richiesto la convenzione
- e) sottoscrizione della convenzione da parte del Direttore Generale dell'ASST;
- f) inoltro della convenzione alla controparte per la sottoscrizione e l'assolvimento dell'imposta di bollo, fatti salvi i casi di esenzione.

Le convenzioni con enti pubblici devono essere sottoscritte digitalmente, a pena di nullità.

- g) inoltro del testo di convenzione definitivo, sottoscritto dalle parti, alla contraente ed al



Direttore S.S/S.C. affinché ne venga data esecuzione;

ART. 19 RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il Responsabile dell'esecuzione della convenzione attesta il regolare svolgimento dell'attività prevista e rendiconta le prestazioni o i servizi ottenuti.

Il Responsabile dell'esecuzione invia mensilmente alla Struttura coincidente con il Responsabile del budget che ha rilasciato l'autorizzazione di spesa (di norma entro il giorno 5 del mese successivo) la rendicontazione delle prestazioni ottenute, controfirmata dal personale che le ha effettuate, ai fini dell'emissione dell'ordine informatico, tramite la piattaforma denominata Nodo Smistamento Ordini (NSO).

La controparte provvederà ad emettere la fattura relativa all'ordine d'acquisto in cui dovranno essere riportati il numero di ordine trasmesso con NSO, data dell'ordine, commessa ovvero identificazione dell'ASST Santi Paolo e Carlo di Milano, pena lo scarto della fattura stessa.

Il pagamento delle prestazioni rese dovrà essere effettuato entro e non oltre 60 giorni dalla data di emissione della fattura.

ART. 20 RINNOVI CONVENZIONI PASSIVE

I rapporti convenzionali scaduti sono oggetto di rivalutazione e verifica: non è ammesso il tacito rinnovo.

La richiesta di rinnovo convenzionale deve essere inoltrata dal Direttore della Struttura che beneficia delle prestazioni mediante invio alla S.C. Affari Generali e Legali del modello Allegato 4 almeno 60 giorni prima della scadenza.

La S.C. Affari Generali e Legali sottopone la richiesta alla Direzione Medica di Presidio per le valutazioni in ordine alla necessità di proseguire il rapporto ovvero di assumere iniziative diverse.

Acquisito il parere favorevole, la S.C. Affari Generali e Legali predispone nota a firma del Direttore Generale per richiedere all'Ente convenzionato la disponibilità alla prosecuzione del rapporto.



Acquisita la disponibilità, la S.C. Affari Generali e Legali gestisce la procedura con le modalità indicate nei precedenti articoli.

ART 20 - NORME FINALI

Per quanto non previsto nel presente regolamento si rinvia alle norme generali nazionali e regionali nonché al regolamento aziendale vigente per l'espletamento dell'attività di libera professione.

ALLEGATI:

allegato 1 richiesta attivazione convenzione attiva

allegato 2 richiesta pareri

allegato 3 rendicontazione accessi

allegato 4 richiesta attivazione convenzione passiva

**Allegato 1****(Da impostare sul carta intestata del richiedente)**

Spett.le
S.S. Affari Generali
ASST Santi Paolo e Carlo
protocollo@pec.asst-santipaolocarlo.it

Oggetto: Richiesta Convenzione per prestazioni sanitarie di _____

Il/la sottoscritto/a, nato/a
..... prov. (...) il, C.F. in
qualità di (segnare con una X il caso che ricorre):

☐ legale rappresentante ☐ procuratore speciale con poteri di rappresentanza e firma

Della Struttura sanitaria/Centro Medico privato/a (indicare la ragione sociale)
..... codice fiscale n.,
partita IVA n....., Codice Univoco n.,
con sede legale in via n. C.A.P. Città
..... prov. (.....), tel.....

ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n.445, consapevole della sussistenza di responsabilità penale in cui incorre chi sottoscrive dichiarazioni non rispondenti a verità e delle relative sanzioni penali previste dall'articolo 76 del medesimo DPR 445/2000

DICHIARA

che la Struttura..... svolge la seguente attività
....., in conformità al proprio oggetto sociale ed all'atto
costitutivo ed opera attraverso il seguente regime:

☐ Soggetto privato autorizzato all'esercizio di attività sanitaria con provvedimento n.
rilasciato da In data e che il
possesso/permanenza dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sanitaria è stato accertato
dall'ATS territoriale competente, come risulta dall'atto n°..... del..... e
successivo verbale di sopralluogo generico per le attività della Struttura Sanitaria/Centro
Medico..... con esito positivo e ad oggi non è intervenuto nessun
cambiamento/variazione".

☐ Non accreditato, oppure

☐ Accreditato per le seguenti discipline:

.....



CHIEDE

la stipula di convenzione per l'esecuzione di prestazioni specialistiche in regime ambulatoriale riferite alle seguenti discipline, proponendo altresì le seguenti tariffe da riconoscere ad ASST, ed indicando il numero di accessi _____ (settimanali ☐ /mensili ☐) e la durata media di ogni accesso (di nr. _____ ore ciascuno) e il P.O. di riferimento ☐ San Carlo ☐ San Paolo:

Disciplina	autorizzata	Non accr.*	Descrizione prestazione	Durata media	Tariffa da riconoscere all'ASST
Es: cardiologia	si	x	Prima visita		
Es: cardiologia	si	x	Controllo		

Il medico professionista utilizzerà radiazioni ionizzanti durante lo svolgimento delle prestazioni richieste, attività disciplinate dal D.Lgs. N. 101/2020 si ☐ no ☐

In caso affermativo, indicare nominativo Esperto di Radioprotezione:

Dott. _____

*Si richiama il generale divieto di accordi con Strutture sanitarie private accreditate.

DICHARA INOLTRE

-che, con espresso riferimento alle vigenti norme per il rilascio dell'accreditamento, le prestazioni richieste attraverso convenzione NON sono necessarie ai fini dell'ottenimento/mantenimento dei requisiti minimi di accreditamento;

-che dette prestazioni sono richieste al solo fine di potenziare i seguenti servizi accessori e non accreditati :

-che pertanto le prestazioni rese da ASST non sono computate/rendicontate a Regione/ATS nell'ambito del proprio debito informativo connesso all'esercizio di attività in regime di accreditamento;

-che l'interesse perseguito attraverso la stipula della presente convenzione non è in conflitto con il sistema di finanziamento regionale e con l'attività svolta da ASST;

-di essere consapevole che la convenzione richiesta vieta ogni rapporto diretto tra Medico/personale individuato da ASST e la Struttura sanitaria privata/Centro Medico privato e vieta nella specie ogni forma di remunerazione diretta al medico e pertanto di garantire l'ottemperanza a dette disposizioni.



Chiedo che tutte le comunicazioni relative al procedimento in oggetto siano inoltrate al seguente indirizzo PEC: ed indico il nominativo (con dati anagrafici, C.F. e qualifica) che sottoscriverà la convenzione con firma digitale.

E che per l'assolvimento dell'imposta di bollo sarà utilizzata l'autorizzazione n. _____ dell' Agenzia delle Entrate di _____

Luogo,data

Firma del Legale Rappresentante/Procuratore speciale

.....

N.B.

- qualora sottoscritta da procuratore Speciale allegare certificato iscrizione CCIAA dalla quale si evincono i poteri di rappresentanza



ALLEGATO 2

PARERE IN ORDINE ALLA STIPULA DI CONVENZIONE ATTIVA

Di cui all'allegata richiesta prot. n. : _____ del _____

Richiedente: _____**S.S./S.C. interessata:** _____**Presidio Ospedaliero:** _____

Il sottoscritto _____

Direttore/Responsabile della S.C./S.S. sopra indicata, in relazione alla richiesta di stipula della convenzione di cui alla nota sopra indicata ed allegata, considerato ed attestato che:

- la stipula di convenzione richiesta si ritiene conveniente e d'interesse per l'Azienda per le seguenti motivazioni:

- l'attività prevista dalla convenzione verrà svolta:
 - senza compromissione dell'attività istituzionale che rimane prioritaria;
 - dal personale Dirigente Medico della S.C./S.S. interessata, con rapporto di lavoro esclusivo, al di fuori dell'orario di servizio, nel rispetto dei principi di fungibilità e rotazione del personale;
 - nel rispetto della normativa vigente in tema di orario di lavoro e periodi di riposo;
 - l'attività avrà durata _____
 - impegno in termini di n. di accessi/ore _____

ESPRIME☐ **Parere favorevole**☐ **Parere non favorevole**

alla stipula della convenzione di cui alla richiesta allegata specificando la motivazione del parere negativo

(Solo in caso di stipula con struttura sanitaria privata non accreditata, neanche parzialmente con il S.S.N./S.S.R.)

I nominativi dei dirigenti medici/sanitari che si sono resi disponibili per lo svolgimento dell'attività in convenzione e che hanno reso le allegate dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi sono i seguenti:

Data _____

(firma per esteso leggibile)ù

- Il sottoscritto s'impegna, in caso di stipula della convenzione di cui trattasi, ad organizzare l'attività, a vigilare sulla permanenza delle condizioni sopra citate, a verificare la rotazione del personale, a salvaguardia dell'attività istituzionale;
- Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di cui trattasi



(in caso di presenza di conflitto d'interessi trasmettere il Mod. 11 "Dichiarazione presenza conflitto d'interessi" reperibile non)

Data _____

_____ (firma per esteso leggibile)

Visto il sopra riportato parere reso dal Direttore della S.C. /S.S. interessata,
il sottoscritto _____

Direttore del Dipartimento _____,
impegnandosi a vigilare sulla permanenza delle condizioni sopra citate, a salvaguardia dell'attività istituzionale,

ESPRIME

☐ **Parere favorevole**

☐ **Parere non favorevole**

alla stipula della convenzione di cui alla richiesta allegata specificando la motivazione del parere negativo

Eventuali note/osservazioni: _____

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di che trattasi

Data _____

_____ (firma per esteso leggibile)

Visti i sopra riportati pareri, il sottoscritto, _____
Direttore della S.C. Direzione Medica Presidio _____

ESPRIME

☐ **Parere favorevole**

☐ **Parere non favorevole**

alla stipula della convenzione di cui alla richiesta allegata specificando la motivazione del parere negativo

Eventuali note/osservazioni: _____

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di che trattasi

Data _____

_____ (firma per esteso leggibile)



RIEPILOGO ACCESSI

Effettuati dal Dr. _____

Nell'ambito della convenzione per attività a pagamento tra l'ASST Santi Paolo e Carlo e la Struttura

Nel mese di _____ anno _____

Data	Ora entrata	Ora uscita	Totale ore	Prestazione	Importo ASST
	Totale ore mese			Importo totale	

Per conferma attività svolta:

Il responsabile della struttura convenzionata

Il professionista

Timbro e firma_____
Timbro e firma



ALLEGATO 4

Alla S.C. Affari Generali e Legali

RICHIESTA ATTIVAZIONE DI CONVENZIONE PASSIVA

S.S./S.C. interessata: _____

Presidio Ospedaliero: _____

Il sottoscritto _____

Direttore della S.C. sopra indicata, chiede l'attivazione di convenzione con altro Ente per acquisire:

N.B.: per la compilazione della parte soprastante occorre precisare l'attività richiesta da quantificarsi in termini numerici ed orari. In alternativa è possibile allegare un documento che contenga tutti gli elementi necessari a formulare una richiesta alle Strutture esterne.

La convenzione si ritiene necessaria per le seguenti motivazioni:

L'attività in convenzione può essere svolta dalle seguenti Strutture, che dispongono della necessaria capacità e competenze (indicare almeno tre strutture cui poter richiedere la disponibilità)

OPPURE

L'attività in convenzione dovrà essere richiesta in via esclusiva alla Struttura:

per le seguenti motivazioni:

La convenzione avrà durata _____

Data _____

(firma per esteso leggibile)



- Il sottoscritto s'impegna, in caso di stipula della convenzione di cui trattasi, a vigilare sul corretto espletamento delle prestazioni/servizio/attività ed a comunicare il venir meno delle condizioni che hanno determinato l'attivazione della convenzione.
- Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di che trattasi

(in caso di presenza di conflitto d'interessi trasmettere il Mod. 11 "Dichiarazione presenza conflitto d'interessi" reperibile non)

Data _____

_____ (firma per esteso leggibile)

Vista la richiesta resa dal Direttore della S.C. interessata,
il sottoscritto _____

Direttore del Dipartimento _____,
impegnandosi a vigilare sulla permanenza delle condizioni che hanno determinato la richiesta di attivazione della convenzione

ESPRIME

☐ **Parere favorevole**

☐ **Parere non favorevole**

Eventuali note/osservazioni:

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di che trattasi

Data _____

_____ (firma per esteso leggibile)

Visti i sopra riportati pareri, il sottoscritto, _____
Direttore della S.C. Direzione Medica Presidio _____

ESPRIME

☐ **Parere favorevole**

☐ **Parere non favorevole**



ASST Santi Paolo e Carlo

alla stipula della convenzione di cui alla richiesta allegata.

Eventuali note/osservazioni:

Il sottoscritto, ai sensi dell'art. 47 del DPR 28.12.2000, n. 445 , consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000, sotto la propria personale responsabilità, dichiara l'assenza di conflitto d'interessi nella stipula della convenzione di che trattasi

Data _____

(firma per esteso leggibile)